

REGOLAMENTO GENERALE

del
**CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO**

Approvato dall'Assemblea nazionale del CNSAS

il 13 maggio 2023

Entrato in vigore il 17 giugno 2023



INDICE

TITOLO 1 - FINALITA' - MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Finalità	pag. 1
Art. 2) Marchio	pag. 1
Art. 3) Libri sociali	pag. 1

TITOLO 2 - SOCI AMMISSIONE ED INQUADRAMENTO

Art. 4) Requisiti di ammissione del socio. Rapporti con procedimenti penali	pag. 1
Art. 5) Iter per l'ammissione	pag. 2
Art. 6) Aspirante soccorritore	pag. 2
Art. 7) Soci tecnici	pag. 2
Art. 8) Soci collaboratori	pag. 2
Art. 9) Inquadramento soci nella Stazione	pag. 3

TITOLO 3 – INATTIVITA', INIDONEITA' – PERDITA APPARTENENZA AL C.A.I. - CESSAZIONE DEL SOCIO E TRASFERIMENTO

Art. 10) Inattività	pag. 3
Art. 11) Inidoneità tecnica	pag. 3
Art. 12) Inidoneità sanitaria	pag. 4
Art. 13) Perdita dell'appartenenza al CAI	pag. 4
Art. 14) Esclusione	pag. 4
Art. 15) Trasferimento del socio	pag. 4

TITOLO 4 - ALTRE TIPOLOGIE DI SOCCORRITORI

Art. 16) Gruppi giovani	pag. 4
Art. 17) Soccorritori emeriti	pag. 5
Art. 18) Soccorritori onorari	pag. 5
Art. 19) Soccorritori benemeriti	pag. 5

TITOLO 5 - ATTIVITA' EX ART. 9 E 10 DELLO STATUTO

Art. 20) Status particolare del socio e incompatibilità	pag. 5
---	--------

TITOLO 6 - ORGANI CENTRALI

Art. 21) Assemblea nazionale	pag. 5
Art. 22) Elezione della Direzione nazionale del CNSAS	pag. 6
Art. 23) Presidente nazionale e funzioni di delega in specifiche attività	pag. 6
Art. 24) Presidente onorario	pag. 6
Art. 25) Organo di Controllo	pag. 6
Art. 26) Revisore legale dei conti	pag. 7
Art. 27) Collegio dei Probiviri	pag. 7

TITOLO 7 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI, FONDO DI SOLIDARIETA' – BILANCIO SOCIALE E TRASPARENZA – OBBLIGHI E PERSONALITA' GIURIDICA

Art. 28) Distribuzione anche indiretta di utili	pag. 7
Art. 29) Fondo di solidarietà	pag. 7
Art. 30) Bilancio sociale. Trasparenza. Obblighi	pag. 8
Art. 31) Personalità giuridica	pag. 8

TITOLO 8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA CNSAS

Art. 32) Organizzazione centrale	pag. 8
Art. 33) Deleghe ai Consiglieri nazionali.....	pag. 9
Art. 34) Direttore e Direttori di settore – Consulenze attive	pag. 9

TITOLO 9 – SCUOLE E COMMISSIONI

Art. 35) Scuole e Commissioni	pag. 9
-------------------------------------	--------

TITOLO 10 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA SPELEOLOGICA

Art. 36) Componente speleologica	pag. 11
Art. 37) Conferenza speleologica	pag. 11
Art. 38) Compiti della Conferenza speleologica	pag. 11
Art. 39) Esecutivo speleologico	pag. 11
Art. 40) Compiti dell'Esecutivo speleologico.....	pag. 12
Art. 41) Compiti di Responsabile e Vice Responsabile nazionali speleologici	pag. 12
Art. 42) Modalità gestionali diverse.....	pag. 12

TITOLO 11 - COMMISSARIAMENTO E LODO ARBITRALE

Art. 43) Commissariamento	pag. 12
Art. 44) Lodo arbitrale	pag. 13

TITOLO 12 – ETA' E CARATTERISTICHE DELLE CARICHE ELETTIVE - MODALITA' TECNICHE DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL CNSAS NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL CNSAS

Art. 45) Anzianità e caratteristiche delle candidature e durata delle cariche elettive	pag. 13
Art. 46) Modalità tecniche di convocazione. Numero legale e quorum in caso di elezioni degli Organi del CNSAS	pag. 14

TITOLO 13 – VALLE D'AOSTA

Art. 47) Soccorso Alpino Valle d'Aosta	pag. 15
--	---------

NORME DI RINVIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 48) Norme di rinvio.....	pag. 15
NORMA TRANSITORIA	pag. 15

REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO 1 - FINALITA' - MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Finalità

1. Il presente Regolamento generale detta le norme di attuazione dello Statuto del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (di seguito CNSAS), organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117, per quei titoli o singoli articoli che necessitano di regolamentare in dettaglio i principi là istituiti e disposti.

Art. 2) Marchio

1. Il CNSAS adotta il marchio comune di cui all'allegato sub A e sub B dello Statuto, il cui uso è obbligatorio per tutti gli Organi centrali e periferici del CNSAS, ivi comprese le Scuole, per tutte le attività di carattere istituzionale previste dalle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto.
2. L'adozione o l'uso del marchio in modo non conforme alle norme dello Statuto e del Regolamento di utilizzo del marchio, alle direttive della Direzione nazionale o che comunque sia in contrasto con gli interessi collettivi del CNSAS, determina i provvedimenti disciplinari di cui al relativo Regolamento.
3. La Direzione nazionale esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio.

Art. 3) Libri sociali

1. Il CNSAS, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, detiene con aggiornamento su base annuale o, secondo necessità, periodica, i seguenti libri sociali:
 - a) libro dei soci;
 - b) libro delle adunanze dell'Assemblea nazionale e delle rispettive deliberazioni;
 - c) libro delle adunanze della Direzione nazionale e delle rispettive deliberazioni;
 - d) libro delle adunanze degli altri Organi sociali e delle rispettive deliberazioni.
2. Ogni Servizio regionale o provinciale, in stretta analogia a quanto sopra, detiene i libri sociali dei soci, quelli delle adunanze dell'Assemblea regionale o provinciale, della Direzione regionale o provinciale, dei Consigli di Zona, delle Stazioni e delle rispettive deliberazioni, infine, quelli degli altri Organi sociali e delle rispettive deliberazioni.
3. Il socio ha diritto di accedere ai libri di cui ai precedenti commi con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare.

TITOLO 2 - SOCI AMMISSIONE ED INQUADRAMENTO

Art. 4) Requisiti di ammissione del socio. Rapporti con procedimenti penali

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dello Statuto, sono ostative all'iscrizione al CNSAS le condanne passate in giudicato per i reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
2. Le condanne di cui sopra sono, altresì, causa di esclusione dal CNSAS ai sensi del Regolamento disciplinare.
3. Il socio, indagato o imputato per i reati di cui all'art. 280, secondo comma del C.p.p. compreso l'omicidio stradale, solo nei casi di alterazione del conducente, è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi del relativo Regolamento.
4. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare il socio indagato o imputato per reati di natura colposa che siano accaduti nell'espletamento dei compiti istituzionali del CNSAS.
5. Fatta salva in quella sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso e salva la possibilità di sospendere la procedura, in caso di accertamenti di particolare complessità demandati all'Autorità giudiziaria.
6. L'emissione nei confronti del socio di misure cautelari di carattere personale comporta l'applicazione dei provvedimenti provvisori previsti dal Regolamento disciplinare.
7. La dichiarazione relativa all'insussistenza di condanne di cui al primo capoverso, deve essere allegata alla documentazione per l'iscrizione del socio o dell'aspirante socio, e resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo modello allegato alla domanda.

Art. 5) Iter per l'ammissione

1. Al superamento della selezione prevista dal percorso formativo "alpino" o "speleologico", l'aspirante socio formula la domanda di iscrizione per l'ammissione a socio.
2. Nella domanda deve definire la propria adesione al CAI tramite la Sezione nazionale del CNSAS o una Sezione territoriale, versando la quota associativa annuale che dovrà essere mantenuta nelle successive annualità, con il pagamento da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, pena la perdita dello status di socio anche del CNSAS.
3. Il Capo Stazione competente per territorio di domicilio prevalente dell'aspirante socio, controllata la regolarità della domanda la trasmette al Delegato di Zona, il quale, unitamente al parere sull'opportunità di ammettere il nuovo socio, comunica la richiesta al Presidente regionale o provinciale.
4. Il Presidente regionale o provinciale, acquisito il parere favorevole della Direzione regionale o provinciale, provvede a trasmettere, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ciascun anno, la domanda di iscrizione del socio al Presidente nazionale per l'inserimento nell'elenco dei soci.
5. Il soggetto che ha perso lo status di socio da non più di 3 (tre) anni e che non sia in una delle condizioni di cui al precedente art. 4, ad eccezione dell'esclusione comminata all'esito di un procedimento disciplinare o ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, può presentare istanza di riammissione senza dover effettuare le verifiche di ingresso previste da Piano formativo di riferimento e acquisire la qualifica tecnica di cui era in possesso, o inferiore, previa effettuazione del mantenimento programmato previsto dal relativo Piano formativo.
6. La Direzione regionale o provinciale può respingere la richiesta di ammissione.
7. L'iter su menzionato deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. 9 agosto 2018, n. 101.

Art. 6) Aspirante soccorritore

1. La richiesta di ammissione al CNSAS può essere preceduta da un periodo nel quale si detiene lo status di aspirante soccorritore che può durare per un massimo di tre anni, al termine dei quali l'aspirante soccorritore, che non intende diventare socio collaboratore, deve superare le prove di selezione e, successivamente, perseguire una delle qualifiche previste dai piani formativi nel rispetto dei parametri previsti dal successivo art. 9.
2. Il richiedente che detenga i requisiti di cui all'art. 7, comma 1 dello Statuto, ad eccezione della lettera e), e che abbia superato il controllo sanitario, assume lo status di aspirante soccorritore, che non comporta alcuna delle prerogative del socio, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali alla verifica dei requisiti attitudinali e al conseguimento delle competenze tecniche determinate dai piani formativi per l'iscrizione quale socio, oltre che il godere della prevista copertura assicurativa.
3. L'aspirante soccorritore non può partecipare ad attività di soccorso reale né utilizzare il marchio e/o la divisa ufficiale del CNSAS.
4. L'iter su menzionato deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. 9 agosto 2018, n. 101.

Art. 7) Soci tecnici

1. Sono soci tecnici i soci che, avendo superato le prove di selezione, conseguono entro due anni, e mantengono, una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del CNSAS.
2. Sino al conseguimento delle qualifiche di cui sopra, ancorché soci effettivi che godono dell'elettorato attivo e passivo e dei benefici di legge, possono esclusivamente effettuare attività operative di supporto nelle operazioni di soccorso, ovvero quelle per cui gli eventuali moduli previsti dal rispettivo Piano formativo siano stati positivamente conseguiti.
3. Il socio tecnico è considerato operativo se si è sottoposto al controllo sanitario o, dove previsto, alla sorveglianza sanitaria con esito positivo e se ha partecipato ai mantenimenti previsti dal rispettivo Piano formativo.
4. Tutti i soci tecnici, indipendentemente dal percorso formativo scelto, dovranno ricevere una formazione di base comune, come definita nei Piani Formativi, per operare in sinergia nelle operazioni di soccorso in ambiente montano e impervio.

Art. 8) Soci collaboratori

1. Possono essere ammessi quali soci collaboratori anche i soci CAI che, pur non avendo i requisiti per la qualifica di socio tecnico, sono dotati di particolari competenze di carattere gestionale, amministrativo e logistico. Gli stessi possono essere impiegati esclusivamente in attività di supporto nelle operazioni di soccorso che non prevedano progressione di tipo alpinistico, speleologico, scialpinistico o forra, astenendosi dal compiere qualsiasi manovra di tipo tecnico.

2. I soci collaboratori partecipano a tutte le altre funzioni ed attività proprie del CNSAS.
3. I soci collaboratori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci tecnici, incluso l'obbligo di partecipare, nell'ambito delle proprie competenze e capacità, all'attività addestrativa e formativa.
4. Il socio collaboratore è considerato operativo se si è sottoposto al controllo sanitario o, dove previsto, alla sorveglianza sanitaria con esito positivo.
5. Ai soci collaboratori si applicano tutte le cause di perdita della qualità di socio previste dal presente Regolamento e dallo Statuto, con esclusione della mera inidoneità tecnica.

Art. 9) Inquadramento soci nella Stazione

1. Il socio deve essere, preferibilmente, inquadrato nella Stazione più vicina al luogo ove abbia il domicilio prevalente.
2. La Stazione può avere un socio collaboratore ogni 10 (dieci) soci ordinari tecnici con arrotondamento per eccesso alla sesta unità.
3. Non vengono computati, ai fini dei limiti di cui al comma successivo, gli Operatori di soccorso base (OSB) che non abbiano ottenuto la conferma della qualifica di Operatore di Soccorso Alpino (OSA) o Operatore di Soccorso Speleologico (OSS) e i soci ordinari che abbiano perso la qualifica tecnica per limiti di età e, infine, i soci eventualmente privi dell'idoneità accertata a seguito di controllo/sorveglianza sanitaria, ove il socio decida di permanere nel CNSAS come indicato dal successivo art. 13.
4. In ogni caso, la somma dei soci collaboratori e dei soci tecnici con la qualifica di Operatori di soccorso base (OSB), non deve superare un terzo con arrotondamento per eccesso alla sesta unità del numero di componenti della Stazione.
5. L'istituzione di una nuova Stazione deve essere garantita da un numero di soci con almeno un terzo di nuovi soci, ovvero non per gemmazione di Stazione esistente.
6. La Stazione che scenda sotto le 12 (dodici) unità previste dallo Statuto, sulla media degli organici degli ultimi tre anni, deve entro i 3 (tre) anni successivi raggiungere il quorum previsto, pena lo scioglimento della stessa e fusione con un'altra Stazione contermina.

TITOLO 3 – INATTIVITA', INIDONEITA' – PERDITA APPARTENENZA AL C.A.I. - CESSAZIONE DEL SOCIO E TRASFERIMENTO

Art. 10) Inattività

1. La cessazione per inattività è conseguente alla mancata ed ingiustificata partecipazione in forma continuativa, per un periodo ininterrotto di un anno, alle operazioni di soccorso, ai corsi di formazione ed alle esercitazioni pratico-teoriche formalmente programmate.
2. Ai fini della valutazione dell'inattività, è facoltà dei Servizi regionali e provinciali, attraverso delibera assembleare, assegnare al socio per ogni presenza ad attività formativa, addestrativa, istituzionale e di soccorso, i relativi crediti.
3. Il Capo Stazione, al verificarsi della condizione di inattività, invita il socio, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, a presentare entro 15 giorni dal ricevimento adeguate motivazioni scritte a giustificazione del suo comportamento.
4. In assenza di motivazioni reali o giustificazioni adeguate alla mancata attività o se le stesse siano ritenute insufficienti, il Capo Stazione trasmette al Delegato la richiesta di cancellazione dal libro dei soci debitamente motivata.
5. Il Delegato di Zona inoltra la richiesta di cancellazione, unitamente al proprio parere motivato, al Presidente regionale o provinciale che, su delibera della Direzione regionale o provinciale, dà seguito alla cancellazione dall'elenco dei soci e conseguente comunicazione al Presidente nazionale per la eliminazione dal libro soci.
6. Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inattività è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art. 11) Inidoneità tecnica

1. L'inidoneità tecnica si verifica allorché il socio perda i requisiti per svolgere attività di soccorso in base a quanto previsto dai Piani formativi di riferimento e dai correlati Regolamenti.
2. Il Capo Stazione, rilevata l'inidoneità, all'esito dei giudizi delle Scuole nazionali, regionali o provinciali se costituite ai sensi del successivo art. 35, e sentito il socio, comunica al Delegato di Zona la richiesta di perdita della qualità di socio.
3. Il Delegato di Zona inoltra la richiesta di cancellazione, unitamente al proprio parere motivato, al Presidente regionale o provinciale che, su delibera della Direzione regionale o provinciale, dà seguito

alla cancellazione dall'elenco dei soci e conseguente comunicazione al Presidente nazionale per la eliminazione dal libro soci.

4. Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art. 12) Inidoneità sanitaria

1. I soci che vengono sottoposti al controllo sanitario o alla sorveglianza sanitaria con esiti di idoneità previsti dai rispettivi protocolli sanitari sono dichiarati operativi per gli effetti degli artt. 7) e 8). Quanti non vi si sottopongono vengono dichiarati non operativi, ovvero sospesi se entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per la visita non regolarizzano la propria posizione.
2. Qualora il socio tecnico o collaboratore privo dell'idoneità prevista per il controllo sanitario accertato a seguito di visita, decida di permanere nel CNSAS, non potrà effettuare alcuna attività di carattere operativo e addestrativo, ma unicamente attività di tipo amministrativo e gestionale.
3. Qualora il socio tecnico che a seguito dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria venga giudicato inidoneo permanentemente alla mansione per cui ha effettuato il controllo, ovvero idoneo con limitazioni, là dove non demansionato ex lege, rimane, previ accertamenti previsti per il controllo sanitario, socio ordinario tecnico o socio collaboratore, con le eventuali limitazioni previste per i casi in specie.
4. Avverso la decisione di perdita della qualità di socio per la sola inidoneità sanitaria agli esiti del controllo sanitario, è ammesso ricorso in autotutela all'Organo che ha emesso il provvedimento, con richiesta di procedere a nuovi accertamenti sanitari, ovvero reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.
5. Ove riacquisti l'idoneità successivamente alla declaratoria di decadenza potrà proporre nuova istanza di ammissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma quinto, del presente Regolamento.

Art. 13) Perdita dell'appartenenza al CAI

1. Il socio CNSAS deve essere regolarmente iscritto al CAI, Sezione nazionale CNSAS oppure ad altra Sezione.
2. Il socio che non mantiene la propria adesione al CAI, ovvero non effettua il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, perde lo status stesso di socio del CNSAS, salvo che lo stesso provveda al rinnovo dell'iscrizione al CAI entro il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Il mancato consenso alla informativa dei soci predisposta in ottemperanza alla vigente normativa di cui al precedente art. 5, relativa al trattamento dei dati personali per il raggiungimento dei fini e per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 dello Statuto, è parimenti causa di perdita della qualità di socio, per impossibilità di concludere e/o garantire il corretto rapporto contrattuale associativo.

Art. 14) Esclusione

1. La perdita della qualità di socio per esclusione avviene nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento disciplinare del CNSAS.

Art. 15) Trasferimento del socio

1. Il socio può richiedere il passaggio da una Stazione ad altra appartenente anche ad una Zona – Delegazione e/o Servizio regionale e provinciale diversi da quella di appartenenza.
2. La richiesta effettuata per il passaggio ad una Stazione interna alla Zona – Delegazione deve avere l'accettazione scritta del Capo Stazione in entrata ed il visto di ratifica del Delegato.
3. La richiesta per il passaggio a una Stazione di un'altra Zona – Delegazione e/o di altro Servizio regionale o provinciale, deve avere l'accettazione scritta del Capo Stazione, del Delegato e del Presidente della struttura in cui si chiede di accedere.
4. Il richiedente, se avente lo status di socio tecnico, deve uniformarsi al Piano formativo eventualmente vigente nel nuovo Servizio regionale e provinciale.
5. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi, il Presidente del Servizio regionale o provinciale che accetta il socio, deve provvedere alle conseguenti comunicazioni al Presidente nazionale per la variazione del libro dei soci.

TITOLO 4 - ALTRE TIPOLOGIE DI SOCCORRITORI

Art. 16) Gruppi giovani

1. Il Gruppo giovani viene istituita per formare e diffondere tra i giovani i principi e i valori del volontariato e le finalità d'istituto del CNSAS.

2. Ogni Servizio regionale o provinciale può istituire il Gruppo giovani composto da ragazzi/e di età compresa tra i 14 ed i 19 anni e regolarmente iscritti al CAI.
3. La domanda di ammissione del soccorritore giovane minorenne deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale accompagnata da un certificato anamnestico che ne attesti l'idoneità.
4. I soccorritori giovani non possono essere impiegati in alcuna delle funzioni proprie dei soci e devono comunque essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile stipulata a cura e spese del Servizio regionale o provinciale che disciplinano anche, con apposito Regolamento, la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi giovani.

Art. 17) Soccorritori emeriti

1. Il Presidente di un Servizio regionale o provinciale, anche su richiesta di un Capo Stazione o di un Delegato, può richiedere al Presidente nazionale del CNSAS di nominare soccorritore emerito quel socio che sia distinto in modo del tutto particolare per intensità e continuità, capacità e abilità della propria azione nelle complessive attività svolta a favore del CNSAS.
2. La domanda di nomina, corredata da una breve memoria, deve essere effettuata entro l'anno successivo alla cessazione dai ruoli del socio.
3. Il Presidente nazionale, analizzata l'istanza, nomina il soccorritore emerito trasmettendo, quindi, l'atto di nomina.

Art. 18) Soccorritori onorari

1. Il Presidente nazionale del CNSAS, ovvero anche il Presidente di un Servizio regionale o provinciale, possono nominare socio onorario una persona fisica o un ente o un'associazione che sia distinta in modo del tutto particolare nelle complessive attività svolta a favore e sostegno del CNSAS a livello nazionale oppure a livello regionale o provinciale.
2. L'atto di nomina avviene previa deliberazione della Direzione nazionale nel caso si tratti di soccorritore onorario nazionale o della Direzione regionale o provinciale nel caso di soccorritore onorario di rilievo locale. In entrambi i casi, l'atto di nomina avviene pubblicamente nelle rispettive Assemblee.

Art. 19) Soccorritori benemeriti

1. Il Presidente nazionale del CNSAS, ovvero anche il Presidente di un Servizio regionale o provinciale, possono nominare soccorritore benemerito una persona fisica un ente o un'associazione che sia distinta in modo del tutto particolare nella concreta attività di sostegno del CNSAS a livello nazionale oppure a livello regionale o provinciale con lasciti, donazioni ed erogazioni liberali formalmente accettate dal CNSAS con idonee deliberazioni.
2. L'atto di nomina avviene previa deliberazione della Direzione nazionale nel caso si tratti di soccorritore benemerito nazionale o della Direzione regionale o provinciale nel caso di socio benemerito di rilievo regionale o provinciale. In entrambi i casi, l'atto di nomina avviene pubblicamente nelle rispettive Assemblee.

TITOLO 5 - ATTIVITA' EX ART. 9 E 10 DELLO STATUTO

Art. 20) Status particolare del socio e incompatibilità

1. Il CNSAS ed i Servizi regionali o provinciali, anche attraverso l'Organo di controllo, devono effettuare una continua ed efficace azione di monitoraggio e controllo delle figure indennizzate con esplicito riferimento ai responsabili di struttura, alle figure professionali specialistiche previste ex lege e a quelle qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS.
2. L'azione deve avvenire senza soluzione di continuità e tracciata in modo da garantire quei principi di trasparenza e pubblicità richiamati al successivo art. 28.
3. Allo scopo di dare corretta applicazione a quanto espressamente previsto dall'art. 9 e 10 dello Statuto, si rimanda al Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci ed al Regolamento disciplinare.

TITOLO 6 - ORGANI CENTRALI

Art. 21) Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano e deliberativo del CNSAS e i suoi specifici compiti sono quelli definiti in dettaglio dall'art. 20 dello Statuto.

2. Fermo restando la facoltà di ogni socio del CNSAS di assistere senza diritto di parola alle riunioni dell'Assemblea nazionale, si precisa che possono partecipare, su invito del Presidente nazionale, soci con diritto di parola che debbano relazionare su temi o questioni specifiche strettamente attinenti all'ordine del giorno.
3. Possono, altresì, partecipare alle riunioni dell'Assemblea nazionale, oltre ai membri degli Organi previsti dagli artt. 24, 25, 26 e 27 più avanti individuati, anche non soci del CNSAS invitati dal Presidente nazionale per la trattazione di temi e problemi di particolare importanza ed interesse.
4. È facoltà del Presidente dell'Assemblea allontanare i partecipanti che, con la loro condotta, ne turbino il regolare svolgimento.

Art. 22) Elezione della Direzione nazionale del CNSAS

1. La Direzione nazionale è l'Organo esecutivo del CNSAS, i cui compiti sono quelli definiti dall'art. 21 dello Statuto del CNSAS.
2. L'Assemblea nazionale con votazioni separate, che devono raggiungere la maggioranza di metà più uno dei voti, elegge quei soci che detengano le caratteristiche di idoneità alla carica di Presidente e alle cariche di Vice Presidenti del CNSAS di cui uno con funzioni vicaria.
3. Successivamente, l'Assemblea nazionale elegge quei soci che detengano le caratteristiche di idoneità, alla carica di Consigliere nazionale.
4. Vengono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i candidati a parità di voto. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al CNSAS.
5. Il candidato neoeletto partecipa immediatamente alle votazioni successive alla propria.
6. In caso di dimissioni o revoca di un membro della Direzione nazionale subentra il primo dei non eletti della rispettiva lista e lo stesso dura in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Art. 23) Presidente nazionale e funzioni di delega in specifiche attività

1. Il Presidente nazionale è il legale rappresentante del CNSAS e detiene la rappresentanza in giudizio del Corpo. Il Presidente nazionale rappresenta l'unità morale ed etica del CNSAS.
2. I compiti del Presidente sono quelli definiti dal terzo comma dell'art. 22 dello Statuto del CNSAS.
3. Allorquando ricorrano i casi previsti dalle lettere f), g) e h) dell'art. 22 dello Statuto il Presidente nazionale opera secondo quanto di seguito riportato:
 - a) nelle fattispecie di cui alle lettere f) e g) in ragione del carattere di estrema urgenza, il Presidente nazionale può dare disposizioni vincolanti ed assumere il coordinamento e la direzione anche per le vie brevi e in forma orale, senza particolari formalità. Tali disposizioni vengono ufficializzate in tempi brevi con provvedimenti che vengono trasmessi agli interessati a mezzo raccomandata a.r. o PEC;
 - b) nella fattispecie descritta, invece, alla lettera h) il Presidente nazionale assume i provvedimenti del caso, indicando gli elementi di criticità ravvisati. Gli stessi provvedimenti vengono trasmessi agli interessati a mezzo raccomandata a.r. o PEC.
4. L'eventuale delega data dal Presidente nazionale prevista dall'art. 22, comma 3, lettera i) dello Statuto, avviene nelle forme sopra descritte.
5. I Consiglieri della Direzione nazionale e/o i soci di provata esperienza delegati dal Presidente nazionale riferiscono a cadenza periodica e a conclusione dell'incarico presentano al Presidente nazionale una relazione finale. Il Presidente preso atto dell'attività istruttoria, sentita la Direzione nazionale, ove necessario emette i provvedimenti da trasmettere alle Direzioni regionali e/o provinciali interessate affinché ne diano attuazione.

Art. 24) Presidente onorario

1. Il Presidente onorario non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci, può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del corpo
2. I Servizi regionali e provinciali possono effettuare, in analogia a quanto sopra, la stessa nomina con valenza regionale o provinciale.

Art. 25) Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, oltre a quanto previsto dall'art. 24, comma 2 dello Statuto deve, altresì, esercitare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità del C.N.S.A.S., con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da apposito decreto del ministero competente.
2. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta a trimestre e predisponde le note integrative sui

- bilanci preventivo e consuntivo da presentare alla Direzione nazionale e all'Assemblea nazionale.
3. I componenti dell'Organo di controllo devono sempre partecipare alle riunioni dell'Assemblea nazionale e, su invito, a quelle della Direzione nazionale.
 4. L'Organo di Controllo eletto con le modalità previste dallo Statuto, opera in completa autonomia.
 5. I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento degli stessi per qualsiasi causa.
 6. Nella prima convocazione, che è effettuata dal Presidente nazionale, l'Organo di Controllo nomina il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni successive.
 7. L'eventuale inattività dell'Organo viene segnalata dal Presidente nazionale all'Assemblea nazionale del CNSAS per l'adozione delle necessarie iniziative.
 8. L'Organo di Controllo dei Servizi regionali o provinciali viene istituito anche quando non ricorrano i parametri previsti dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
 9. I membri dell'Organo di Controllo dei Servizi regionali o provinciali del CNSAS devono possedere le stesse caratteristiche descritte all'art. 24 dello Statuto e svolgere le funzioni sopra descritte.

Art. 26) Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea nazionale del CNSAS, a garanzia della massima trasparenza nomina, anche quando non ricorrano i parametri previsti dall'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, un Revisore legale dei conti, non socio del CNSAS e non appartenente all'Organo di Controllo, oppure nomina, per le stesse finalità, una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, per tramite delle rispettive Assemblee, tale incarico ha durata triennale.
2. Le Assemblee dei Servizi regionali o provinciali del CNSAS nominano un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ove previsto dalla normativa di riferimento in materia.

Art. 27) Collegio dei Probiviri

1. Alla prima riunione convocata dal Presidente nazionale, e che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'elezione, il Collegio nomina il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni successive.
2. Il Collegio dei Probiviri non ha funzione consultiva né interpretativa di leggi, norme e regolamenti, oltre che della disciplina interna al CNSAS
3. L'eventuale ricorso al Lodo arbitrale di cui all'art. 48 dello Statuto e dell'art. 44 del presente Regolamento generale, non può intervenire se non dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, per i casi in cui lo stesso sia ammesso, nel corso del quale le parti sono tenute alla massima riservatezza.

TITOLO 7 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI, FONDO DI SOLIDARIETA' – BILANCIO SOCIALE E TRASPARENZA – OBBLIGHI E PERSONALITA' GIURIDICA

Art. 28) Distribuzione anche indiretta di utili

1. Oltre a quanto già previsto dall'art. 27 dello Statuto, al CNSAS e i Servizi regionali e provinciali del CNSAS è vietata la distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
2. Per distribuzione indiretta di utili si intende, tra gli altri parametri imposti per legge, anche:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o, comunque, superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione di compensi a dipendenti e collaboratori di importo superiore del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le qualifiche ricoperte, a meno che l'ente non sia in grado di provarne le motivazioni legate a particolari esigenze e competenze;
 - c) l'acquisizione di beni e servizi a prezzi superiori al loro valore normale di mercato;
 - d) la cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ad un elenco dettagliato di soggetti che gravitano o possono gravitare attorno all'attività dell'ente.
3. I predetti limiti sono anche espressamente esplicitati nel Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci.

Art. 29) Fondo di solidarietà

1. Nell'ambito del bilancio del CNSAS viene istituito un Fondo di solidarietà vincolato, destinato a fare fronte a particolari e cogenti esigenze di solidarietà e/o azioni di reale sussistenza a favore dei soci

- o dei loro eredi, oppure destinato ad iniziative straordinarie di carattere umanitario.
2. Il Fondo di solidarietà è costituito dalla somma derivata dall'accantonamento effettuato entro il 31 marzo di ogni anno e computato in base al numero dei soci ordinari del CNSAS iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.
 3. Il Fondo è, inoltre, costituito dalla somma accantonata dai singoli Servizi regionali o provinciali in base al numero dei propri soci e con le stesse modalità di cui sopra.
 4. Periodicamente, l'Assemblea nazionale stabilisce l'ammontare della cifra da correlare al socio del CNSAS e quella da correlare a cura dei singoli Servizi regionali o provinciali.
 5. Il prelievo dal Fondo di solidarietà e il suo utilizzo possono essere deliberati dall'Assemblea nazionale o, in casi urgenti, dalla Direzione nazionale con successiva ratifica da parte dell'Assemblea nazionale.
 6. Il Fondo di solidarietà può essere incrementato da eventuali erogazioni liberali o donazioni effettuate da soggetti privati o enti pubblici o privati, in investimenti in titoli di stato o nelle modalità descritte nello specifico Regolamento di attivazione del fondo di solidarietà che contiene anche le modalità di attivazione dello stesso.

Art. 30) Bilancio sociale. Trasparenza. Obblighi

1. Il CNSAS e i Servizi regionali o provinciali del CNSAS, qualora accertino su base annua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con il prescritto Decreto dei competenti Ministeri.
2. I Servizi regionali o provinciali del CNSAS, qualora accertino su base annua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o in quello del CNSAS, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
3. Il CNSAS e i Servizi regionali o provinciali ottemperano anche agli obblighi di complessiva trasparenza posti in essere dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, là ove dovessero essere raggiunti i parametri individuati e descritti.
4. Per il combinato disposto di quanto sopra indicato e per permettere di effettuare il bilancio consolidato dell'intera struttura del CNSAS, tutti i Servizi devono trasmettere alla Direzione nazionale entro il 30 giugno di ciascuna annualità, fatto salvo motivate e comprovate esigenze che determinino uno slittamento della data, copia della delibera di approvazione del bilancio consuntivo nel formato previsto dall'art. 28 dello Statuto, con allegata copia degli atti che lo compongono.
5. Eventuali ritardi nell'espletamento di quanto sopra comportano per l'esercizio successivo e seguenti, al pari della mancata trasmissione degli adempimenti previsti dall'art. 11 del Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci, l'esclusione del Servizio regionale o provinciale da qualsiasi progettualità che determini direttamente o indirettamente finanziamenti o co-finanziamenti da parte del CNSAS.

Art. 31) Personalità giuridica

1. In ottemperanza all'art. 19 dello Statuto il C.N.S.A.S. acquisisce la personalità giuridica tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 22, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO 8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA CNSAS

Art. 32) Organizzazione centrale

1. Il CNSAS individua a livello centrale i seguenti settori di direzione, amministrazione, organizzazione e gestione complessiva del Corpo:
 - a) area segreteria;
 - b) area istituzionale e direttiva;
 - c) area organizzazione periferica;
 - d) area legale;
 - e) statuti e regolamenti;
 - f) area amministrativa;
 - g) area economico finanziaria e fiscale;
 - h) area formazione e certificazione personale, scuole e commissioni;
 - i) area sviluppo tecniche, tecnologie e materiali;
 - j) area organizzativa e logistica;

- k) area tecnologia della comunicazione e sviluppo delle tecnologie informatiche;
 - l) area informazione, prevenzione e comunicazione sociale;
 - m) area sicurezza.
2. La soppressione o l'accorpamento funzionale di uno o più settori, nonché l'eventuale aggiunta, non comporta modifiche del Regolamento generale.
 3. L'organizzazione di cui sopra può essere mutuata anche dai Servizi regionali o provinciali del CNSAS che devono uniformarsi ai principi di cui ai successivi artt. 33 e 34 in relazione alla eventuale nomina del ruolo di Direttore e/o Vice Direttori.

Art. 33) Deleghe ai Consiglieri nazionali

1. Le deleghe vengono conferite ai Vice Presidenti e ai Consiglieri nazionali dal Presidente nazionale, tenuto conto delle attitudini e capacità, professionalità e specifici fattori. I Consiglieri possono avere la stessa delega su singoli o più settori secondo quanto sopra declinato. La delega, fatto salvo i casi disciplinati dall'art. 22 del presente Regolamento, deve avere la forma scritta.
2. Il Presidente nazionale comunica all'Assemblea nazionale tutti gli atti di delega conferiti ai Vice Presidenti e ai Consiglieri nazionali.

Art. 34) Direttore e Direttori di settore – Consulenze attive

1. L'organizzazione del CNSAS sopra richiamata all'art. 32 può prevedere l'istituzione della figura del Direttore generale del CNSAS e/o quella di Direttore di settore/i. I suddetti incarichi sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva del CNSAS.
2. L'incarico di Direttore e/o dei Direttori di settore/i del CNSAS ha una durata pari alla durata del mandato della Direzione nazionale e può essere rinnovato.
3. L'Assemblea nazionale può richiedere in forma motivata la revoca dell'incarico da parte della Direzione nazionale delle figure sopra indicate.
4. Il Direttore del CNSAS, qualora nominato, è a capo della Segreteria e detiene generali funzioni gestionali, di coordinamento amministrativo, oltre che funzioni di tipo consultivo di carattere non vincolante e funzioni tese a garantire pareri e proposte strutturate in base a quanto richiesto dalla stessa Assemblea nazionale, dal Presidente nazionale, dalla Direzione nazionale e/o per moto proprio.
5. Il Direttore e/o i Direttori di settore/i, oltre al raccordo funzionale con le aree di consulenza sotto esplicitate, tengono anche un raccordo funzionale con i Servizi regionali o provinciali del CNSAS in base alle generiche disposizioni statutarie e alle più specifiche richieste promosse dagli stessi Servizi.
6. Il Direttore e/o i Direttori di settore/i tengono, altresì, un raccordo funzionale con le Scuole e le Commissioni del CNSAS.
7. Il Direttore, su richiesta del Presidente nazionale e/o su deliberazioni dell'Assemblea nazionale e/o della Direzione nazionale, emana comunicazioni, circolari ed eventuali ordini di servizio contenenti le disposizioni di carattere amministrativo, tecnico ed operativo a firma congiunta con il Presidente.
8. Il Direttore partecipa alle Assemblee nazionali e alle Direzioni nazionali ed esprime il suo parere sulle deliberazioni dello stesso, provvedendo alla redazione degli atti dell'Associazione e, quando necessario, al loro invio agli Organi di Controllo. Il Direttore e/o i Direttori di settore/i non hanno autonomia di spesa.
9. Sono attivi, senza soluzione di continuità a favore della struttura del CNSAS nazionale e di quelle dei Servizi regionali e provinciali, tre settori di consulenza al CNSAS, indentificati in quelli legale, economico-finanziario e diritto del lavoro che sono coordinati dal Presidente e/o su sua delega da uno o più Consiglieri nazionali.
10. La Direzione nazionale può comunque nominare uno o più consiglieri giuridici nazionali, tra i soci del CNSAS con particolari competenze tecnico giuridiche, per gestire o comunque collaborare alle attività di area legale giuridica, e cui assegnare compiti specifici ai sensi del vigente Regolamento generale e del Regolamento disciplinare.

TITOLO 9 – SCUOLE E COMMISSIONI

Art. 35) Scuole e Commissioni

1. Le Scuole nazionali sono organi tecnici del CNSAS istituite ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e sono rette ciascuna da un proprio Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale.
2. Operano alle strette dipendenze della Direzione nazionale, sono coordinate e dirette da un Direttore e da non più di tre Vice Direttori nominati dalla Direzione nazionale su designazione degli organici delle rispettive Scuole al proprio interno, ad eccezione della SNaDOS.

3. Il Regolamento di ciascuna Scuola disciplina le modalità di applicazione del proprio Piano formativo, oltre alle funzioni ed ai compiti della stessa Direzione della Scuola.
4. Le Scuole nazionali hanno compiti formativi e valutativi di tutto il personale del CNSAS in applicazione di specifici piani formativi.
5. Le Scuole, in particolare, si occupano di:
 - a) formazione e aggiornamento degli Istruttori nelle diverse discipline e specialità;
 - b) organizzazione di corsi di formazione, addestramento e verifica dei soci;
 - c) ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione, dell'emergenza e urgenza sanitaria;
 - d) ricerca applicata nel campo dell'elisoccorso con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione, dell'emergenza e urgenza sanitaria e alle tecniche correlate;
 - e) ricerca applicata nel campo della ricerca e soccorso persone disperse e scomparse;
 - f) studio di tecnologie, studio di materiali, attrezzature, DPI (dispositivi di protezione individuale) e DPC (dispositivi di protezione collettiva) e loro utilizzo anche ai fini della prevenzione;
 - g) partecipazione alle iniziative didattiche e scientifiche a livello nazionale e internazionale;
 - h) ogni altro compito o funzione ad esse affidate dall'Assemblea nazionale, dal Presidente nazionale o dalla Direzione nazionale.
6. Predispongono, altresì, in concerto con la Direzione nazionale e su richiesta di quest'ultima, i Piani formativi ed i rispettivi Regolamenti da sottoporre all'Assemblea nazionale per l'approvazione, prevedendo tra l'altro i contenuti formativi necessari per la formazione di base di tutti i soci tecnici di cui all'art. 7 del presente regolamento.
7. Gli istruttori e i formatori delle Scuole nazionali CNSAS operano trasversalmente in tutte le strutture didattiche in funzione delle proprie competenze specifiche e delle esigenze formative di ciascuna singola Scuola nello sviluppare i rispettivi piani formativi.
8. Sono identificate come Scuole Nazionali:
 - a) Scuola nazionale Tecnici di Soccorso alpino – SNaTE;
 - b) Scuola nazionale Medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano – SNaMed alpina;
 - c) Scuola nazionale Unità cinofile da valanga – UCV;
 - d) Scuola nazionale Unità cinofile da ricerca in superficie, molecolari e macerie/catastrofe – UCRS, UCRM, UCRC;
 - e) Scuola nazionale Tecnici di Soccorso speleologico – SNaTss che si articola nei seguenti settori nazionali specialistici:
 - Settore nazionale Tecnico di soccorso speleologico – SNaTss-T.;
 - Settore nazionale Tecnico di soccorso speleosubacqueo – SNaTss-S;
 - Settore nazionale Tecnico di disostruzione – SNaTss-D.
 - f) Scuola nazionale Medici per emergenza ad alto rischio in ambiente ipogeo – SNaMed speleologica;
 - g) Scuola nazionale Tecnici di soccorso Forra – SNaFor;
 - h) Scuola nazionale Direttori delle Operazioni di Soccorso – SNaDOS che si articola nei seguenti settori nazionali specialistici:
 - Settore nazionale Direttori di Operazioni di Soccorso Alpino e Speleologico – DOS;
 - Settore nazionale formazione Quadri e Coordinatori Operazioni di Soccorso e Ricerca Persona e Tecnici di Centrale– COR, TeR e TCO.
9. I Piani formativi e i Regolamenti delle Scuole nazionali del percorso formativo speleologico, prima della loro approvazione, devono essere preceduti dal parere non vincolante dell'Esecutivo speleologico.
10. Le Scuole possono proporre alla Direzione nazionale l'istituzione al loro interno di una o più Commissioni a livello nazionale ad elevata specializzazione di tipo consultivo e/o operativo, indirizzate ad aumentare e qualificare ulteriormente la Scuola stessa o le Scuole in modo trasversale.
11. Spetta alla Direzione nazionale la decisione circa l'istituzione o meno delle predette commissioni, nonché l'istituzione di propria iniziativa delle commissioni che ritiene necessarie.
12. Le Scuole, anche attraverso le Commissioni, devono favorire l'aggiornamento tecnico specialistico, la divulgazione di conoscenze tecniche e scientifiche, la sperimentazione di materiali e tecniche ed ogni altra attività tesa a potenziare l'efficacia didattica delle Scuole stesse.
13. Le Commissioni possono assumere anche funzioni tecniche e di carattere operativo a disposizione di particolari settori del CNSAS e di raccordo tra più Scuole, oltre che per particolari necessità e/o per attività di soccorso.
14. Eventuali aggregazioni di due o più Scuole volte a garantire maggiore coordinamento funzionale agli obiettivi posti in essere dai rispettivi Regolamenti, non comportano variazioni al presente Regolamento.

15. Le Scuole di cui sopra, ad eccezione della SNaDOS, possono essere individuate anche a livello regionale o provinciale, oppure interregionale, quali articolazioni delle Scuole nazionali, in aderenza alle realtà e peculiarità dei singoli Servizi CNSAS e approvate dalla Direzione nazionale ove sussistano le condizioni sufficienti e necessarie per garantire elevati parametri qualitativi e quantitativi di erogazione delle prestazioni previste.
16. I Piani formativi ed i rispettivi Regolamenti delle Scuole dei Servizi regionali e provinciali vanno sempre approvati dall'Assemblea di riferimento, una volta che gli stessi abbiano ottenuto il vincolante parere favorevole della Direzione nazionale anche in base al parere della Direzione della Scuola nazionale di riferimento.

TITOLO 10 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA SPELEOLOGICA

Art. 36) Componente speleologica

1. La componente speleologica è costituita dai soci con specifica formazione speleologica ed è organizzata secondo quanto di seguito riportato per il raggiungimento dei fini e delle attività di cui all'art. 2 dello Statuto.
2. Il personale della componente speleologica svolge al riguardo tutte le attività di soccorso in grotta e negli ambienti ipogei, oltre che in ogni altro ambiente montano e impervio, secondo le specifiche competenze e qualifiche acquisite nonché ogni ulteriore attività istituzionale attribuita al CNSAS.

Art. 37) Conferenza speleologica

1. La Conferenza speleologica è composta:
 - a) dal Responsabile nazionale della componente speleologica nominato dalla Direzione nazionale;
 - b) da due Consiglieri nazionali provenienti dal percorso formativo speleologico, eletti dall'Assemblea nazionale;
 - c) da due componenti dell'Esecutivo speleologico nominati dalla Direzione nazionale;
 - d) dai Delegati della componente speleologica di ogni Servizio regionale e provinciale;
2. Alle riunioni della Conferenza speleologica e dell'Esecutivo speleologico partecipano di diritto i componenti della Direzione nazionale.

Art. 38) Compiti della Conferenza speleologica

1. La Conferenza speleologica ha compiti di carattere consultivo e propositivo ai fini dell'organizzazione operativa del soccorso speleologico, nello specifico:
 - a) proporre all'Assemblea nazionale possibili candidature per la carica di Vice Presidente nazionale e di Consigliere nazionale di provenienza speleologica;
 - b) proporre alla Direzione nazionale la nomina dei tre componenti dell'Esecutivo speleologico;
 - c) proporre alla Direzione nazionale, tra i componenti dell'Esecutivo speleologico, la nomina del Responsabile nazionale e del Vice Responsabile della componente speleologica;
 - d) proporre all'Esecutivo speleologico l'istituzione di Commissioni tecniche, specialistiche e/o di carattere operativo;
 - e) proporre all'Esecutivo speleologico l'organizzazione di esercitazioni che coinvolgano più servizi regionali/provinciali;
 - f) proporre all'Esecutivo speleologico iniziative necessarie per il miglioramento della componente speleologica.

Art. 39) Esecutivo speleologico

1. L'Esecutivo speleologico è composto da:
 - a) due Consiglieri nazionali provenienti dal percorso formativo speleologico;
 - b) tre componenti nominati dalla Direzione nazionale su proposta della Conferenza speleologica, scelti tra i soci tecnici che abbiano anzianità di iscrizione analoghe a quanto previsto dall'art. 46, comma 2 e che rivestano o abbiano rivestito le seguenti cariche e/o ruoli e i rispettivi Vice:
 - Presidente di Servizio regionale o provinciale;
 - Delegato speleo;
 - Direttore di Scuola nazionale del settore speleologico o Responsabile di Commissione speleologica.
2. Il Responsabile nazionale e il Vice Responsabile nazionale della componente speleologica, sono soci tecnici, individuati tra i cinque componenti dell'Esecutivo speleologico, nominati dalla Direzione nazionale su proposta della Conferenza Speleologica.

Art. 40) Compiti dell'Esecutivo speleologico

1. L'Esecutivo speleologico, alle dirette dipendenze della Direzione nazionale, coordina le attività della componente speleologica, si riunisce secondo le modalità di cui agli articoli 45 e 46 del presente regolamento.
2. All'Esecutivo speleologico sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale;
 - b) esaminare le proposte della Conferenza speleologica;
 - c) coordinare, sotto la supervisione della Direzione nazionale, il lavoro delle Scuole nazionali e delle Commissioni speleologiche;
 - d) collaborare con le Scuole del CNSAS per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi che coinvolgono la componente speleologica;
 - e) predisporre il programma di spesa da sottoporre alla Direzione nazionale per la formazione del Bilancio preventivo;
 - f) formulare proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale e alla Direzione nazionale;
 - g) indirizzare le attività operative ed addestrative delle Stazioni e delle Zone di Soccorso speleologico in accordo con i Presidenti dei Servizi regionali o provinciali del CNSAS;
 - h) proporre alla Direzione nazionale l'istituzione di Commissioni tecniche, specialistiche e/o di carattere operativo;
 - i) esprimere il parere circa le nomine dei Vice Direttore delle Scuole SNaT-S SNaTss-D;
 - j) supportare il Responsabile nazionale del settore speleologico nel coordinamento e nella direzione delle operazioni di soccorso speleologico che impegnino più Servizi regionali/provinciali;
 - k) formulare il preventivo parere, non vincolante, sui piani formativi delle Scuole nazionali della componente speleologica.

Art. 41) Compiti di Responsabile e Vice Responsabile nazionali speleologici

1. Il Responsabile nazionale, alle dirette dipendenze della Direzione nazionale, ha i seguenti compiti:
 - a) convocare e presiedere la Conferenza speleologica e l'Esecutivo speleologico;
 - b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale;
 - c) dare esecuzione alle decisioni dell'Esecutivo speleologico;
 - d) curare l'organizzazione della componente speleologica;
 - e) coordinare le attività delle Scuole e delle Commissioni nazionali della componente;
 - f) dirigere, anche tramite proprio delegato, in coordinamento con i Presidenti dei Servizi regionali o provinciali interessati, gli interventi di soccorso speleologico sovra regionali, ovvero di carattere nazionale in base alla lettera j) dell'art. 22 previsto dallo Statuto e di quelli che eventualmente si svolgono al di fuori del territorio nazionale;
 - g) svolgere ogni altra funzione o compito ad esso demandato dallo Statuto o dai Regolamenti del CNSAS, dalla Direzione nazionale o dall'Esecutivo speleologico.
2. Il Vice Responsabile coadiuva il Responsabile nazionale nelle sue funzioni e lo sostituisce senza necessità di delega.

Art. 42) Modalità gestionali diverse

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto e agli altri Regolamenti del CNSAS.

TITOLO 11 - COMMISSARIAMENTO E LODO ARBITRALE

Art. 43) Commissariamento

1. In casi di particolare gravità che coinvolgano un Servizio regionale o provinciale, una Zona o una Stazione è possibile, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, nominare un Commissario con gli stessi compiti e poteri dell'Organo commissariato. Per quanto invece attiene l'attività relativa alle modifiche statutarie e regolamentari del Servizio provinciale o regionale del CNSAS, il Commissario promuove e coordina i lavori per la redazione degli stessi atti, sottoponendone gli esiti all'Assemblea preposta all'approvazione.
2. Al fine di accertare la necessità del Commissariamento di un Servizio regionale/provinciale o di una Zona, la Direzione nazionale può nominare una commissione ispettiva, composta da soci di provata esperienza e da un consigliere giuridico nazionale, cui vengono conferiti con idonea delibera gli opportuni poteri istruttori, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti del commissariamento.
3. La commissione ispettiva conclude i suoi lavori nel termine assegnatole dalla Direzione nazionale con relazione scritta e relative proposte che vengano valutate dalla stessa Direzione nazionale, ai fini

dell'adozione o meno del commissariamento.

4. Sono, tra le altre, cause di commissariamento per un Servizio regionale o provinciale:
 - a) la mancata approvazione del bilancio consuntivo entro la fine dell'esercizio successivo,
 - b) il mancato adeguamento delle variazioni statutarie e regolamentari intervenute a livello nazionale secondo i termini previsti;
 - c) la reiterata inosservanza a deliberazioni e disposizioni dell'Assemblea nazionale e/o della Direzione nazionale relativamente all'adempimento degli obblighi statutarie e regolamentari;
 - d) gravi e reiterati situazioni conflittuali interne idonee a ledere l'efficienza e il buon nome del Servizio e del Corpo.
5. Il Commissario viene scelto, secondo competenza dalla Direzione nazionale o dalla Direzione regionale o provinciale, tra i soci del CNSAS di particolare esperienza e capacità e che abbiano ricoperto almeno la carica di Capo Stazione, limitatamente al commissariamento di una Stazione; Delegato, Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice o Consigliere nazionale per tutti gli altri Organi.
6. Il Commissario trasmette periodicamente l'andamento stesso del commissariamento o immediatamente, in presenza di eventi amministrativi, gestionali ed operativi significativi, una relazione all'Organo che lo ha nominato.
7. Il Commissario non ha diritto di voto solo nelle Assemblee di carattere elettivo. In ogni altra Assemblea ha un numero di voti pari agli aventi diritto che sostituisce.
8. Per le modalità deliberative del commissariamento si rimanda all'art. 47 dello Statuto.

Art. 44) Lodo arbitrale

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto e in conseguenza dell'esaurimento della fase conciliativa obbligatoria esperita secondo quanto riportato al precedente art. 27 del presente Regolamento generale, si precisa che il ricorso al Lodo arbitrale per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio del CNSAS e di scioglimento di un Servizio regionale o provinciale, di una Zona – Delegazione o di una Stazione, devono essere fatte esclusivamente dal socio con richiesta trasmessa con raccomandata A/R o PEC alla Direzione nazionale oppure dal responsabile dell'Organo interessato prima dello scioglimento con le stesse modalità.

TITOLO 12 – ETA' E CARATTERISTICHE DELLE CARICHE ELETTIVE - MODALITA' TECNICHE DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL CNSAS NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL CNSAS

Art. 45) Anzianità e caratteristiche delle candidature e durata delle cariche elettive

1. Possono essere eletti alla carica di Presidente nazionale e rispettivi Vice, oltre che di Consigliere nazionale, quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio di almeno 9 anni e rivestire o aver rivestito la carica di Presidente o Delegato e rispettivi Vice, salvo deroghe motivate da parte della Assemblea nazionale.
2. Possono essere eletti alla carica di Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio di almeno 6 anni, salvo deroghe motivate da parte della Direzione nazionale. Entro 3 mesi dall'elezione il Presidente e i Vice Presidenti, di prima nomina, devono partecipare ad un apposito corso formativo per quadri della SNaDOS.
3. Possono essere eletti membri aggiuntivi delle Assemblee o delle Direzioni regionali o provinciali di cui agli artt. 20 e 35 dello Statuto quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 6 anni, salvo deroghe motivate da parte dell'Assemblea di riferimento.
4. Possono ricoprire la carica di Delegato e rispettivi Vice quei soci tecnici che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio di almeno 6 anni, salvo deroghe motivate da parte della Direzione regionale o provinciale. Entro 6 mesi dall'elezione i Delegati e i Vice Delegati vicari, di prima nomina, devono partecipare ad un apposito corso formativo per quadri della SNaDOS.
5. Possono ricoprire la carica di Capo Stazione e rispettivi Vice quei soci tecnici che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio del CNSAS di almeno 3 anni, salvo deroghe motivate da parte della Direzione regionale o provinciale. Entro 12 mesi dall'elezione i Capi Stazione e Vice Capi Stazione vicari, di prima nomina, devono partecipare ad un apposito corso formativo per quadri della SNaDOS.
6. Possono essere eletti alla carica di Proboviro quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio di almeno 12 anni, salvo deroghe motivate da parte della Assemblea nazionale, oppure i soccorritori onorari tutti in possesso di particolari competenze in materia giuridica.
7. Non possono essere eletti alle predette cariche i soci a cui sia stato comminato anche una sola volta

il provvedimento disciplinare di sospensione dal CNSAS e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 dello Statuto e dell'art. 4 del presente Regolamento.

8. La mancata e ingiustificata partecipazione ai corsi formativi di cui ai commi precedenti, determina la perdita dell'elettorato passivo per i mandati successivi al primo.
9. Tutte le cariche elettive hanno durata triennale con scadenza al 31 dicembre del terzo anno.
10. Tutte le cariche elettive, oltre che il Revisore legale qualora nominato, e gli incarichi di direzione delle Scuole e delle Aree sono prorogati per le attività di carattere ordinario sino allo svolgimento delle nuove elezioni e delle nuove nomine.
11. Le elezioni del Capo Stazione, del Delegato e dei rispettivi Vice, devono avvenire nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'ultimo anno di mandato.
12. Le elezioni dei Presidenti dei Servizi regionali/provinciali e dei rispettivi Vice Presidenti devono avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'elezione dei Delegati.

Art. 46) Modalità tecniche di convocazione.

Numero legale e quorum in caso di elezioni degli Organi del CNSAS

1. Le Assemblee devono essere convocate nelle modalità descritte all'art. 46 dello Statuto e devono avere almeno la periodicità di convocazione di seguito indicata:
 - a) Assemblea nazionale almeno 2 (due) volte all'anno;
 - b) Assemblea regionale o provinciale almeno 2 (due) volte all'anno;
 - c) Assemblea di Stazione almeno 4 (quattro) volte all'anno.
2. Le Direzioni e i Consigli di Zona devono essere convocati nelle modalità descritte all'art. 46 dello Statuto e devono avere almeno la periodicità di convocazione di seguito indicata:
 - a) Direzione nazionale almeno 6 (sei) volte all'anno;
 - b) Direzione regionale o provinciale almeno 4 (quattro) volte all'anno;
 - c) Consiglio di Zona 4 (quattro) volte all'anno.
3. L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
4. In caso di Assemblee elettive, l'Assemblea nomina un Presidente, un segretario verbalizzante e due scrutatori.
5. Per l'elezione di ogni carica, partendo da quella gerarchicamente più elevata si deve procedere per singola votazione, per la cui efficacia deve raggiungersi metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto tra i soci posti a ballottaggio. In caso di reiterata parità dei ballottaggi, il cui numero viene insindacabilmente deciso dal Presidente dell'Assemblea, viene eletto il più anziano di appartenenza nel CNSAS.
6. Il candidato neo-eletto partecipa immediatamente alle votazioni successive alla propria.
7. Per quanto concerne l'Assemblea regionale o provinciale e il Consiglio di Zona di carattere elettivi, le cariche in scadenza o scadute non hanno diritto di voto.
8. Il candidato neo-eletto partecipa immediatamente alle votazioni successive alla propria.
9. Esaurite le operazioni di voto a scrutinio segreto, viene redatto a cura del Segretario un estratto del verbale contenente il dettaglio della votazione (numero dei presenti, di cui numero con delega, numero schede valide, bianche e nulle, numero voti attribuiti ad ogni singolo candidato in tutte le fasi dell'elezione) che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea/del Consiglio di Zona e dagli scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea/Consiglio di Zona proclama, infine, gli eletti.
10. Copia del verbale dell'Assemblea di Stazione deve essere trasmesso al Consiglio di Zona, ovvero alla Direzione regionale o provinciale per il Consiglio di Zona, per gli adempimenti, le verifiche e le variazioni conseguenti nel libro dei soci.
11. Analogamente a quanto sopra, copia del verbale dell'Assemblea regionale o provinciale deve essere trasmesso alla Direzione nazionale per gli adempimenti, le verifiche e le variazioni conseguenti nel libro dei soci.
12. Le cariche sociali anche in caso di elezioni avvenute anzi tempo rispetto alla scadenza naturale del mandato durano in carica sino al compimento dello stesso.
13. Il mandato si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.
14. In caso di dimissioni contestuali del Capo Stazione e del/dei Vice Capostazione il Delegato ne assume le funzioni sino alle elezioni, da convocare nei termini previsti dallo Statuto, o nelle more dell'eventuale commissariamento ai sensi dell'art. 43 dello Statuto e dell'art. 43 del Regolamento Generale.
15. In caso di dimissioni contestuali del Delegato e del/dei Vice Delegato/Delegati il Presidente del Servizio regionale/provinciale ne assume le funzioni sino alle elezioni, da convocare nei termini previsti dallo Statuto, o nelle more dell'eventuale commissariamento ai sensi dell'art. 43 dello Statuto e dell'art. 43 del Regolamento Generale.

16. Gli organismi di indirizzo tecnico e operativo, ad esclusione delle Scuole, per quanto attiene i quorum istitutivi e deliberativi, oltre che alle modalità di convocazione, si attengono a quanto previsto dallo Statuto e dal presente articolo.

TITOLO 13 – VALLE D'AOSTA

Art. 47) Soccorso Alpino Valle d'Aosta

1. I protocolli d'intesa che disciplinano il rapporto tra il CNSAS e il Soccorso Alpino Valdostano, secondo quanto espressamente riportato dall'art. 49 dello Statuto, esplicitano il doppio status associativo e la conseguente determinazione del patrimonio di diritti e doveri del socio in ordine alla complessiva applicazione della disciplina di riferimento del CNSAS e delle sue finalità.

NORME DI RINVIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 48) Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento generale, si rimanda allo Statuto e agli altri Regolamenti CNSAS, oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

NORMA TRANSITORIA

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento Generale sono da intendersi abrogate sin d'ora le norme in conflitto con la disciplina richiamata.
2. Il Regolamento Generale di ogni Servizio regionale o provinciale deve comunque armonizzarsi al presente Regolamento entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Modificato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 13 maggio 2023 e in vigore contemporaneamente allo statuto del CNSAS.